

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 39/2020/EL depositata in data 18/12/2020

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 107/2018 del 10 settembre 2018, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, con la quale la sezione territoriale adita ha statuito l'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 *bis*, comma 3, TUEL ed ha disposto la preclusione dei programmi di spesa, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 TUEL.

RICORRENTE:

Comune di Napoli, in persona del sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno - Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

RICORRENTE:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

QUESTIONE CONTROVERSA: dichiarazione della Procura generale di adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, avendo dato l'ente comunale attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 ed all'art. 39 ter del d.l. n. 162/2019, conv. con modificazioni in L. n. 8/2020.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 81; art. 97, art. 119, c. 6; **D.L. n. 162/2019, conv. con modificazioni in L. n. 8/2020**: art. 39 ter; **L. n. 205/2017**: art. 1, comma 814; **D.L. n. 78/2015, conv. con modificazioni in L. n. 125/2015**: art. 2, comma 6; **D.L. n. 35/2013**; **TUEL**: art. 148 *bis*; art. 193.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 5/2019/EL; ord. n. 5/2019/EL; **Corte cost.**: sent. n. 4/2020.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata sull'interpretazione, data dalla Sezione di controllo, dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 814, della L. n. 205/2017, le Sezioni riunite rammentano, che <<**Con la sentenza n. 4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette norme ritenute in contrasto con gli art. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost. "poiché consentono di utilizzare le**

anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di <<utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione>>”>>.

Pertanto, l'Organo giudicante <<preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, con la precisazione che compete alla Sezione regionale verificare, nell'ambito della propria funzione di controllo, l'adequatezza dei provvedimenti adottati per risolvere le criticità accertate, anche ai sensi dell'art. 148-bis comma 3, di cui gli effetti erano stati cautelatamente sospesi>>, avendo il Comune evidenziato nella memoria di aver <<dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale ed all'art. 39 ter del 30 dicembre 2019 n. 162 del 2019, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, in sede di approvazione del rendiconto 2019>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite avendo rimesso, al Giudice delle leggi, la questione di legittimità costituzionale, attinente alla corretta interpretazione da attribuire all'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. n. 125/2015, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 814, della L. n. 205/2017, relativo alla possibilità di utilizzare le risorse accantonate nel fondo anticipazioni di liquidità a copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità, hanno attualmente disposto, data l'intervenuta pronuncia della Consulta n. 4/2020, la cessazione della materia del contendere, richiesta concordemente dalle parti e la conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso, previa verifica, da parte della Sezione regionale di controllo, dell'adequatezza dei provvedimenti adottati dall'ente locale, da valutare alla luce del mutato quadro normativo.